

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Analisi e commenti

## DI “Sostegni” - 6: dal 2023 la dichiarazione precompilata Iva

2 Aprile 2021

L’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi la bozza con i dati già caricati a decorrere dalle operazioni poste in essere dal 1° gennaio del prossimo anno



Partenza rinviata per il processo che prevede la predisposizione, da parte del Fisco, dei documenti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto: per i registri e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche, si comincerà con le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dal 1° luglio 2021; per le dichiarazioni annuali, invece, si inizierà con le operazioni avvenute dal 1° gennaio 2022.

Lo slittamento arriva con l’**articolo 1**, comma 10, del decreto legge n. 41/2021, per tener conto – spiega la relazione illustrativa – delle difficoltà che la situazione di emergenza epidemiologica comporta, per gli operatori Iva e per gli intermediari, nell’adeguamento delle procedure informatiche connesse alla fatturazione elettronica.

### La norma ritoccata

La disposizione sulla quale interviene il decreto “Sostegni” è il già più volte modificato **articolo 4**, comma 1, del Dlgs n. 127/2015, che, nella sua versione originaria, prevedeva, con effetto dal 1° gennaio 2017, esclusivamente per specifiche categorie di soggetti Iva di minori dimensioni, la realizzazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, di un programma di assistenza *online*, allo scopo

di fornire ai contribuenti gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale. Ne conseguiva, per coloro che convalidavano/integravano i dati proposti nelle bozze dei documenti, il venir meno dell'obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti (rispettivamente, **articolo 23** e **articolo 25**, Dpr n. 633/1972).

La norma in questione è stata oggetto di successive manutenzioni (per ultimo, a opera dell'articolo 1, **comma 1106**, legge n. 178/2020 - Bilancio 2021), a seguito delle quali, prima della novella recata dal DI 41/2021, era previsto che, in via sperimentale, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 (termine così differito dal decreto "Crescita" - **articolo 142**, DI n. 34/2020), l'amministrazione finanziaria rendesse disponibili in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, a tutti i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia, le bozze:

- dei registri delle fatture e degli acquisti
- delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche
- della dichiarazione annuale.

L'obiettivo, semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti.

### **I dati utilizzati per la precompilazione**

Per predisporre le bozze dei su citati documenti rilevanti ai fini Iva, l'Agenzia delle entrate si basa sulle informazioni che ha acquisito:

- con le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio
- con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere
- con la trasmissione telematica dei corrispettivi,

nonché sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria.

Ovviamente, il contribuente potrà apportare modifiche e integrazioni alla bozza precompilata dal Fisco, in quanto quest'ultimo possiede i dati numerici ma non le ulteriori informazioni connesse al profilo soggettivo note solo all'interessato, come la percentuale di detraibilità di alcune spese.

Chi convalida i dati proposti dall'Agenzia, perché completi, ovvero li integra non deve più tenere i registri delle fatture emesse e degli acquisti (fa eccezione il registro delle imprese minori in contabilità semplificata - **articolo 18**, comma 2, Dpr n. 600/1973). Resta, invece, obbligatoria la tenuta dei registri da parte dei soggetti che optano per il criterio di incasso e pagamento in base alle registrazioni Iva (comma 5 dello stesso articolo 18).

Inoltre, come puntualizzato dall'ultima legge di bilancio, se si intende usufruire dei documenti precompilati avvalendosi di un intermediario abilitato ai servizi telematici delle Entrate (**articolo 3**, comma 3, Dpr n. 322/1998), lo stesso deve essere in possesso della **delega** specifica per

usufruire dei servizi della fatturazione elettronica.

## **Il nuovo calendario**

Il decreto “Sostegni”, dunque, in considerazione delle difficoltà ad adeguare le procedure informatiche connesse alla fatturazione elettronica, interviene ancora una volta sull’articolo 4 del Dlgs n. 127/2015, disponendo un ulteriore spostamento in avanti dell’avvio sperimentale del processo di semplificazione degli adempimenti a carico dei soggetti passivi Iva.

Due le nuove date di partenza:

- la predisposizione delle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (modelli Lipe) è rinviata alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021, non più dal 1° gennaio 2021
- la bozza della dichiarazione annuale Iva sarà messa a disposizione dei soggetti passivi a decorrere dalle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2022, non più dal 1° gennaio 2021. Si tratta, quindi, della dichiarazione che dovrà essere presentate entro il mese di aprile del 2023.

## **Continua**

*La **prima puntata** è stata pubblicata mercoledì 24 marzo*

*La **seconda puntata** è stata pubblicata venerdì 25 marzo*

*La **terza puntata** è stata pubblicata martedì 30 marzo*

*La **quarta puntata** è stata pubblicata mercoledì 31 marzo*

*La **quinta puntata** è stata pubblicata giovedì 1° aprile*

di

**Nicola Buongrigo**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dl-sostegni-6-dal-2023-dichiarazione-precompilata-iva>